

STATUTO FNISM

Con modifiche approvate dal Congresso Nazionale (Roma, 22-23 febbraio 2014)

TITOLO I°

Art. 1

La Fnism, Federazione Nazionale Insegnanti, fondata nel 1901 da Gaetano Salvemini e Giuseppe Kirner, è un'Associazione senza fini di lucro del personale della scuola e dell'università. La sede legale della Fnism Federazione Nazionale Insegnanti è a Roma.

Art. 2

La Fnism persegue le seguenti finalità:

- a) valorizzare la scuola pubblica in quanto scuola di tutti, promuovendo l'attuazione del dettato costituzionale, con speciale riguardo alla realizzazione del diritto allo studio e alla tutela delle lingue e delle culture minoritarie
- b) garantire la laicità della scuola e la sua libertà contro ogni forma di dogmatismo, di intolleranza, di violenza, sottraendola a ingerenze confessionali e religiose per far sì che essa possa portare un efficace contributo al rinnovamento civile e culturale della società italiana;
- c) favorire la realizzazione del diritto allo studio, la valorizzazione delle differenze di genere, lo sviluppo delle relazioni interculturali
- d) promuovere, elaborare, attuare iniziative e progetti di formazione e di aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico, in particolare degli insegnanti, nonché ricerche e sperimentazioni innovative nel campo metodologico e didattico, secondo le linee di una nuova professionalità rispondente ai dinamismi della società e della cultura;
- e) stimolare, anche in collaborazione con altre associazioni, con i sindacati e con i partiti, ogni iniziativa atta a promuovere e valorizzare la professionalità del personale della scuola anche nei suoi aspetti economici e in quelli relativi allo stato giuridico;
- f) favorire l'autonomia degli istituti scolastici, contribuendo a rendere più funzionali, responsabili e operativi gli organismi collegiali e rappresentativi, salvaguardando i diritti di libertà di tutte le componenti;
- g) potenziare la dimensione europea dell'educazione in una prospettiva di coesistenza pacifica fra i popoli del mondo, anche in collaborazione con associazioni di altri Paesi.

Nello svolgimento delle proprie attività statutarie l'Associazione persegue unicamente finalità di carattere culturale e sociale. E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle previste dal presente statuto, salvo che direttamente connesse con il medesimo.

L'Associazione si propone, nel rispetto della normativa vigente, di ottenere il riconoscimento quale " Organizzazione non lucrative di utilità sociale-ONLUS", ed in tal caso assume l'obbligo di usare tale locuzione nella propria denominazione sociale ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

Art. 3

Per il perseguimento degli scopi di cui all'art.2 la Fnism, anche in collaborazione con università, istituzioni ed enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, svolge attività di:

- formazione iniziale ed in servizio del personale della scuola;
- realizzazione di progetti di integrazione scuola-lavoro;
- orientamento scolastico e professionale;
- studi e ricerche, consulenze e formazione su tematiche disciplinari e trasversali e su questioni d'interesse scolastico ed extrascolastico;
- consulenze su progetti d'innovazione ordinamentale e didattica e sulla loro realizzazione;
- produzione, pubblicazione e diffusione di materiali multimediali e non;
- promozione culturale;
- organizzazione di convegni, conferenze, corsi, mostre anche itineranti, viaggi di istruzione, visite guidate, soggiorni all'estero, scambi d'insegnanti e studenti;
- realizzazione di progetti finanziati interamente o parzialmente dall'Unione Europea.

Art. 4

La Fnism attinge i mezzi finanziari per lo svolgimento della propria attività:

- a) dalle quote di iscrizione dei soci;
- b) dalle quote di adesione di altri soggetti;

- c) dai contributi volontari e liberi di associati;
- d) da eventuali contributi dello Stato, degli altri Enti territoriali, Enti pubblici o privati, persone fisiche o giuridiche, italiane o estere;
- e) da qualunque altra fonte, purché dichiarata e non condizionante.

L'ammontare del contributo annuo per la copertura delle spese di interesse generale è stabilito annualmente dal Consiglio Nazionale. L'ammontare delle quote di iscrizione è stabilito annualmente da ogni sezione.

L'anno finanziario dell'Associazione coincide con l'anno solare.

Le quote di iscrizione e di adesione ed i contributi associativi sono tutti intransmissibili e non rivalutabili e il loro versamento non è ripetibile.

Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni anno solare la Giunta predispose il bilancio consuntivo dell'Associazione, composto da: stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e relazione sulla gestione che devono essere approvati dal Consiglio Nazionale.

Il bilancio dovrà essere messo a disposizione, prima e dopo l'approvazione, di tutti gli associati.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve e capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Nel caso in cui l'Associazione abbia ricevuto il riconoscimento come ONLUS, la distribuzione potrà avvenire esclusivamente a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento, perseguano le stesse finalità.

Ogni utile ed avanzo di gestione dovrà essere reimpiegato per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO II

Art. 5 (Soci)

Può far parte dell'Associazione, in base a domanda individuale rivolta ad una sezione, il personale della scuola, dell'università e tutti coloro che sono coinvolti nei processi formativi.

Il Consiglio Nazionale e le sezioni possono nominare soci onorari con esonero da ogni obbligo di iscrizione e senza diritto di voto.

Art. 6 (Iscrizioni)

L'ammissione a socio avviene su richiesta dell'interessato. La non ammissione non comporta obbligo di motivazione.

Ogni socio è tenuto al versamento della quota associativa annuale fissata da ogni sezione per la quale gli viene rilasciata apposita ricevuta. L'iscrizione alla Fnism comporta l'abbonamento al periodico dell'Associazione.

L'iscrizione alla Fnism è personale e non trasmissibile. Essa dà diritto a partecipare a pieno titolo alle attività statutarie dell'Associazione. E' esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della vita associativa.

Art. 7 (Sezioni)

L'Associazione è organizzata in sezioni le quali si costituiscono in base a un numero minimo di soci stabilito nel Regolamento e comunque non inferiore a cinque.

Tutte le sezioni si dotano di un proprio statuto, che non deve essere in contrasto con il presente statuto, oppure possono assumere quest'ultimo come proprio e in questo caso le norme saranno intese in riferimento alle cariche e alle competenze delle sezioni.

Gli statuti sezionali sono ratificati dalla Giunta che dichiara la formale costituzione delle sezioni. Annualmente la Giunta valuta la presenza sul territorio delle sezioni in base a parametri definiti nel Regolamento.

La sezione rappresenta l'Associazione a livello locale, attua le deliberazioni degli organi centrali e del Congresso, elegge i delegati al Congresso Nazionale.

Ogni sezione ha una gestione amministrativo-contabile e patrimoniale esclusiva e autonoma ed è dotata di un proprio codice fiscale.

Comunica annualmente alla Giunta le attività svolte fornendo un'adeguata documentazione.

Il Socio o l'aderente perde ogni diritto di partecipazione all'Associazione a seguito di dimissioni, decadenza, revoca, espulsione ovvero mancato versamento della quota d'iscrizione. Nelle province o nelle regioni dove operano più sezioni, gli organi direttivi delle sezioni possono eleggere a maggioranza semplice i propri rappresentanti un coordinamento provinciale o regionale, in seno al quale viene nominato un coordinatore.

Tale coordinamento risponde ad esigenze operative, non interferisce con l'autonomia delle sezioni e non ha rilevanza congressuale.

Art.8 (Collaborazioni ed adesioni)

L'Associazione, nel quadro della realizzazione delle proprie finalità programmatiche, prevede la collaborazione e/o l'eventuale adesione ad enti internazionali, nazionali o locali, con cui sussista stretta affinità ideale e si stabilisca una comunità d'intenti.

L'Associazione, a sua volta, può accettare a livello nazionale la collaborazione e/o l'eventuale adesione di enti che ne riconoscano le finalità statutarie.

Le delibere concernenti quanto sopra sono prese dal Consiglio Nazionale e ratificate dal Congresso.

TITOLO III

ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE

Art.9 (Organi)

Sono organi dell'Associazione:

- 1) il Congresso
- 2) il Presidente e il/i Vicepresidente/i
- 3) la Giunta
- 4) il Consiglio Nazionale
- 5) il Collegio dei Revisori dei conti
- 6) il Comitato dei Garanti
- 7) Il Congresso può nominare uno o più Presidenti Onorari.

Art. 10 (Congresso)

Il Consiglio nazionale convoca il Congresso, in via ordinaria, ogni tre anni o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo delle sezioni.

Al Congresso partecipano i delegati, eletti dalle assemblee pregressuali delle sezioni di appartenenza secondo le norme congressuali stabilite, a maggioranza, dal Consiglio Nazionale che ha convocato il Congresso.

Le delibere in sede congressuale vengono sempre prese a maggioranza assoluta dei voti dei delegati.

Le elezioni degli organismi di competenza del Congresso avvengono su lista aperta e a scrutinio segreto se richiesto dalla maggioranza dei partecipanti.

Art. 11 (Congresso: competenze)

Il Congresso elegge il proprio Ufficio di Presidenza, la Commissione per la verifica dei poteri, la Commissione elettorale; esamina l'attività dell'Associazione, traccia le linee programmatiche, politiche e culturali dell'attività associativa.

Il Congresso elegge: il Presidente, 4 membri della Giunta, il Presidente e due membri del Collegio dei Revisori, il Presidente e due membri del Comitato dei Garanti.

Art. 12 (Presidente e Vicepresidente/i)

Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte a terzi. Il Presidente è eletto dal Congresso, rimane in carica fino al successivo Congresso, nomina il/i Vicepresidente/i, presiede la Giunta, cura e sviluppa l'attuazione dei deliberati congressuali. Dirige l'organo dell'Associazione, concorda con il presidente del Consiglio nazionale l'ODG dello stesso. Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte a terzi.

Spetta al Presidente l'ordinaria e straordinaria amministrazione sui conti correnti aperti a nome dell'Associazione e può delegare e/o revocare tale funzione ad uno o più soci con carica elettiva nazionale anche a firma disgiunta.

Art.13 (Giunta)

La Giunta è composta dal Presidente dell'Associazione che la presiede e da 4 membri eletti dal Congresso.

I membri della Giunta fanno parte di diritto del Consiglio Nazionale senza diritto di voto, ad eccezione di chi rappresenta una sezione.

La Giunta è convocata dal Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti. Rimane in carica fino al successivo Congresso e si riunisce almeno una volta l'anno e ogni qualvolta il Presidente ne ravveda la necessità .

La Giunta:

- propone l'ODG del Consiglio nazionale;
- dà esecuzione alle delibere del Congresso e del Consiglio nazionale e alle disposizioni statutarie;
- promuove lo sviluppo dell'Associazione;
- cura e coordina il funzionamento dei vari organi dell'Associazione;
- promuove iniziative nazionali anche d'intesa con le sezioni;
- ratifica gli statuti sezionali e dichiara la formale costituzione delle sezioni
- verifica annualmente la presenza sul territorio delle sezioni e ne delibera l'eventuale scioglimento;
- riferisce annualmente al Consiglio Nazionale l'attività svolta collegialmente e individualmente, in base alle diverse competenze;
- può attribuire compiti e responsabilità di rilevanza nazionale alle sezioni o a singoli esperti delle sezioni la cui attività

- rientra nell'ambito dell'autonomia finanziaria delle sezioni stesse;
- amministra i fondi associativi e prepara i bilanci e i rendiconti che presenta all'approvazione del Collegio dei revisori;
 - predispone e sottopone al Consiglio Nazionale l'approvazione dei bilanci preventivi e consultivi
- La Giunta adempie a tutti gli altri compiti previsti dal presente statuto.

Art. 14 (*Consiglio nazionale*)

Il Consiglio nazionale è composto, oltre che dal Presidente e dal/i Vicepresidente/i dell'Associazione, dai membri della Giunta, dal Comitato dei Garanti e da due rappresentanti di ogni sezione. E' consentita la partecipazione senza diritto di voto di altri rappresentanti di ciascuna sezione, in numero non superiore a tre, designati di volta in volta in base alle loro competenze ed alle esigenze del Consiglio nazionale.

Nella prima riunione il Consiglio nazionale elegge il proprio Presidente e uno o più Vicepresidenti.

Il Consiglio nazionale delibera a maggioranza dei propri componenti; in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti, che comunque non devono essere in numero inferiore ad 1/3 dei componenti.

Il Consiglio nazionale:

- dirige l'attività dell'Associazione secondo le linee tracciate dal Congresso nazionale;
- fissa l'ammontare della quota d'abbonamento al giornale organo dell'associazione;
- approva/modifica il regolamento della federazione;
- approva i bilanci preventivi e consuntivi;
- può indire consulte nazionali;
- indice tempestivamente il Congresso nazionale stabilendone, la sede, la data, l'ordine del giorno e fissando le norme congressuali;
- si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del suo Presidente;
- definisce gli obiettivi da raggiungere annualmente sulla base delle linee programmatiche indicate dal Congresso;
- può delegare la giunta per alcune delibere.

Art. 15 (*Collegio dei Revisori dei conti*)

Il Collegio dei Revisori è composto da un Presidente e da due membri eletti dal Congresso.

Esso esercita funzioni di controllo sull'amministrazione dei fondi e presenta annualmente i bilanci, predisposti dall'Ufficio di Presidenza con apposita relazione al Consiglio Nazionale di fine anno.

In caso di decadenza di un membro, il sostituto è nominato dalla Giunta.

Nel caso in cui l'Associazione abbia ricevuto il riconoscimento come ONLUS, il Collegio dei Revisori dei conti è formato da due persone elette dal Congresso e da un Presidente nominato dalla Giunta su delega del Congresso tra gli iscritti all'Albo dei Revisori.

Art. 16 (*Comitato dei Garanti*)

Il Comitato dei Garanti si compone di un Presidente e di due membri eletti dal Congresso e rieleggibili. I membri del Comitato dei Garanti fanno parte a tutti gli effetti del Consiglio Nazionale.

Il Comitato svolge funzioni di garanzia rispetto alla coerenza tra le linee programmatiche dell'Associazione e le norme statutarie e di regolamento. Giudica dei casi nei quali siano ravvisabili comportamenti individuali o delle sezioni in contrasto con lo statuto dell'Associazione. Giudica su ricorso dei singoli soci e ha il potere di convocare le parti in causa ove la vertenza non sia componibile (Giunta, Consiglio Nazionale e Congresso).

Non possono far parte del Comitato dei Garanti i soci che ricoprono cariche direttive ed amministrative a livello nazionale.

In caso di decadenza di un membro, la Giunta nomina un sostituto.

Art. 17 (*Procedure*)

Un contenzioso può essere avviato su richiesta di un socio o degli organi sezionali e nazionali o anche ad iniziativa dello stesso Comitato dei Garanti.

Al socio sottoposto a procedimento sono contestati gli addebiti, con l'invito a presentare le sue deduzioni, oralmente o per iscritto, entro un termine da stabilirsi volta per volta, tenuto conto delle circostanze.

Le sanzioni che il Comitato dei Garanti può deliberare nei confronti di un socio sono le seguenti:

- a) la deplorazione;
- b) la sospensione dall'attività dell'Associazione per un periodo non eccedente i sei mesi;
- c) l'espulsione.

Contro le decisioni del Comitato dei Garanti può essere proposto reclamo in ultima istanza al Congresso nazionale.

Art. 18 (*Deferimento*)

Qualora il Comitato direttivo di una sezione svolga la propria azione in grave contrasto con le direttive dell'Associazione, o trascuri completamente di svolgere l'attività di sua competenza, il Consiglio nazionale può deferirlo al Comitato dei Garanti e sostituirlo con un commissario.

Entro un mese dal deferimento, il Comitato dei Garanti è tenuto a decidere la reintegrazione del Comitato direttivo o il suo scioglimento. In questo caso il Commissario convoca le assemblee sezionali per il rinnovo delle cariche.

Contro le decisioni del Comitato dei Garanti è ammesso reclamo al Congresso nazionale.

TITOLO IV

PERIODICO DELL' ASSOCIAZIONE

Art. 19 (*Organo di stampa*)

L'Associazione ha il suo organo ufficiale di stampa ne "L'Eco della scuola nuova", periodico che ne interpreta le scelte culturali e programmatiche, garantendo al tempo stesso una libera palestra di discussione sui problemi della scuola.

Direttore del periodico è il Presidente dell'Associazione.

Il Comitato Direttivo del periodico è nominato dal Consiglio Nazionale che fissa anche l'ammontare delle quote di abbonamento.

Art. 20 (*Finanziamento del periodico*)

Alle spese del periodico si provvede:

- a) con il gettito degli abbonamenti;
- b) con il provento delle inserzioni a pagamento;
- c) con i contributi associativi;
- d) con i contributi volontari.

Ogni socio è tenuto a sostenere il periodico sia con contributi personali e collaborazioni sia agevolandone la diffusione.

L'iscrizione all'Associazione comporta l'abbonamento al periodico.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 (*Revisioni statutarie*)

Organo competente per il rinnovo totale o parziale e per qualsiasi emendamento del presente statuto è il Congresso dell'Associazione.

La Giunta è delegata a riprodurre in atto pubblico, nonché ad integrare o modificare il presente statuto nel caso in cui variazioni legislative lo rendano necessario. Le integrazioni e le variazioni dovranno essere ratificate dal successivo Congresso.

Il presente Statuto può essere integrato da Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale.

Art. 22 (*Incompatibilità*)

Le cariche di presidenza a tutti i livelli dell'Associazione sono incompatibili con corrispondenti cariche in partiti, sindacati e associazioni aventi finalità analoghe.

Le sezioni si regolano di conseguenza.

Art. 23 (*Scioglimento*)

Lo scioglimento dell'Associazione ha luogo per delibera dell'Assemblea straordinaria. Verificatasi una causa di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori, con tutti i poteri accessori per le operazioni di liquidazione, nel rispetto degli obblighi di legge. Soddisfatti i creditori, ove residui un attivo, questo sarà devoluto a favore di enti o istituzioni che abbiano le stesse caratteristiche e finalità.